

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

78.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Finanziamento spese di guerra della Regia marina (1834)	1600	
CENZATO, <i>Relatore</i> - RICCARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i> .		
Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per l'esecuzione di opere marittime straordinarie ed urgenti (1819).	1600	
CENZATO, <i>Relatore</i> .		
Inclusione della particella catastale numero 1398/3 di proprietà del comune di Pola, nel perimetro della zona industriale di Pola (1814)	1601	
ŠUVICH, <i>Relatore</i> .		
Modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1815)	1602	
GUZZELONI, <i>Relatore</i> - CALLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .		
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana (1833)	1602	
PAROLARI, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 (1777)	1604	
BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
		Proroga fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra della facoltà concessa al Governatore Generale della Libia di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario (1785)
		1604
		BOLZON, <i>Relatore</i> .
		Aumento del contributo vestiario per i militari della Regia guardia di finanza e concessione di un contributo straordinario al Fondo Massa del Corpo (1801).
		1604
		BOLZON, <i>Relatore</i> .
		Agevolazioni tributarie per l'assegnazione gratuita in proprietà di quartieri di abitazione ai propri impiegati ed operai da parte di società o ditte industriali o commerciali (1802)
		1604
		PALERMO - LANDI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .
		Agevolazioni tributarie per la fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna » (1816)
		1605
		GIGLIOLI, <i>Relatore</i> .
		Revisione della convenzione con la Società Italiana degli Autori ed Editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (1817)
		1605
		PAOLONI, <i>Relatore</i> .
		Approvazione dell'atto 10 dicembre 1941-XX, aggiuntivo al contratto 12 febbraio 1939-XVII, col quale lo Stato si rese acquirente del Palazzo di Giustizia di Campobasso di proprietà di quel comune (1820)
		1606
		PAOLINI, <i>Relatore</i> .

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Modifica dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (1821) . . .	1607
<i>BRIZI, Relatore.</i>	
Stralcio dai contratti tra l'Ente Nazionale Industrie Turistiche e la ditta Federici e Iglori del fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma e acquisto del fabbricato stesso da parte dello Stato (1822)	1607
<i>GIARDI, Relatore — MEZZETTI NAZARENO, THAON DI REVEL, Ministro delle finanze, SPINELLI DOMENICO, MOLFINO, LANDI, PAOLONI, PRESIDENTE.</i>	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1823)	1608
<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>	
Concessione di un contributo straordinario della Stato a favore dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze (1824) .	1610
<i>BRUCHI, Relatore.</i>	

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, e i Sottosegretari di Stato per la marina, Riccardi, e per i lavori pubblici, Calletti).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baccarini, Borgatti, Calza Bini, Da Empoli, Fabbri, Frignani, Mazzini, Scotti e Venturi; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento spese di guerra della Regia marina. (1834)

CENZATO, *Relatore*, nota che l'autorizzazione per lire 7,000 milioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge si riferisce al fabbisogno della Regia marina per il secondo semestre 1941-42 ed a quella parte del fabbisogno precedente per la quale era previsto

che la assunzione degli impegni definitivi si sarebbe presa nel suddetto periodo.

Le autorizzazioni legislative già concesse alla Regia marina, dall'inizio del conflitto, sono le seguenti:

Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892	L. 300 mil.
Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170	» 800 »
Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264	» 340 »
Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 84	» 2,000 »
Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 772	» 2,500 »
Legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1398	» 6,000 »

In totale L. 11,940 mil.

L'intera somma di lire 11,940 milioni è già assorbita dagli impegni definitivi, cosicchè è particolarmente urgente l'approvazione del disegno di legge per consentire la regolare assunzione degli ulteriori impegni del semestre in corso. Il ritmo di tali impegni che, nel primo anno di guerra, era sensibilmente più lento di quanto era stato possibile preventivare, si è intensificato fin dal primo semestre dell'esercizio attuale e si mantiene più aderente alla previsione.

Per quanto concerne i pagamenti, la media mensile è sensibilmente aumentata rispetto a quella verificatasi nel primo anno di guerra. (Tale media è stata di circa 500 milioni nel primo semestre del 1941-42 e si è ulteriormente elevata da 600 a 700 milioni nel semestre attuale). Sull'ultimo dei provvedimenti legislativi approvati esiste ancora una disponibilità di lire 4,500 milioni, con la quale si prevede di poter fare fronte alle necessità di cassa fino a tutto l'esercizio corrente.

In vista della destinazione dei fondi non è da discutersi l'approvazione del provvedimento. A tale ovvia conclusione preme aggiungere la espressione dei sentimenti della Commissione verso la Regia marina dei quali è facile interprete: che sono quelli di incondizionata ammirazione per l'opera che essa svolge e di sicura fiducia che l'eroismo dei marinai sarà coronato dalla meritata vittoria. (*Vivissimi applausi*).

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, osserva che l'accentuato ritmo della guerra dà ragione della necessità di maggiori stanziamenti. Assicura, peraltro, che al notevole impegno finanziario che il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

disegno di legge autorizza, corrisponde un impegno di volontà, di decisione, di azione e di opere, per modo che si può con certezza affermare che alla forza metallica corrisponde la forza umana nelle sue manifestazioni più complete.

L'efficienza della flotta italiana nel Mediterraneo è andata sempre aumentando dall'inizio della guerra. La collaborazione fra le Forze armate è divenuta sempre più intima, specialmente quella tra la Marina e l'Arma aerea che, in piena fraternità di spirito, hanno unito i loro sforzi in una lotta incessante, degna di ammirazione.

Chiaritasi subito la situazione sui fronti occidentale ed orientale, lo scacchiere operativo verso il quale si rivolgono tutte le energie è quello dell'Africa settentrionale. È necessario organizzare trasporti in grande stile che devono attraversare il mare; ma, per quanto notevoli siano i mezzi aerei e subacquei dell'avversario, l'insidia contro la quale bisogna lottare è stata, se non del tutto eliminata, assai ridotta. Nè gli inevitabili sacrifici possono attenuare la volontà di combattere, anzi la esaltano. Ed è precisamente in questa esaltazione, è nella memoria dei Caduti che la Marina trova l'alimento incessante per onorare i loro sacrifici e far sì che diventi realtà quello che la Nazione ha diritto di attendere e che verrà: la vittoria.

(I Consiglieri nazionali, in piedi, applaudono a lungo e gridano: Viva la Marina!).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per la esecuzione di opere marittime straordinarie ed urgenti. (1819)

CENZATO, *Relatore*, col disegno di legge in esame viene richiesta l'autorizzazione di una spesa di lire 150 milioni per opere marittime di carattere straordinario. Dette opere riguardano lavori urgenti necessari ad assicurare la tranquillità degli approdi nell'interesse della navigazione. Nessuna opera è degna di speciale rilievo e l'entità della somma deriva dal loro numero rilevante. Si ritiene superfluo farne l'elencazione.

La spesa sarà fatta gravare per lire 60 milioni nell'esercizio 1942-43 e per lire 45 milioni rispettivamente negli esercizi 1943-44 e 1944-45. Agli stanziamenti relativi si appli-

cano le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sulle opere pubbliche straordinarie.

Dato l'interesse e l'urgenza del provvedimento ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Inclusione della particella catastale n. 1398/3 di proprietà del comune di Pola, nel perimetro della zona industriale di Pola. (1814)

SUVICH, *Relatore*, rileva che il disegno di legge trae motivo dalla necessità di far sorgere a Pola un'industria molitoria di una certa importanza, data l'assoluta insufficienza della locale produzione di farine. Dovendosi trovare il terreno per l'impianto di un molino e di un pastificio, si rende necessario ottenere la disponibilità di un terreno fuori dell'attuale perimetro della zona industriale di Pola.

Infatti la concessione all'industria privata dei terreni demaniali compresi nel perimetro della zona industriale è subordinata ad una clausola imposta dalla Regia marina, la quale si riserva il diritto di rescissione unilaterale del contratto, con obbligo di sgombero entro sei mesi dalla disdetta. In tali condizioni non è possibile che una ditta investa un ingente capitale in costruzioni e in macchinari, entro la zona industriale.

D'altra parte l'area della zona industriale che la Regia marina potrebbe mettere eventualmente a disposizione è inadatta alla destinazione voluta, data la prossimità degli impianti della Società Istriana Cementi, non potendo un'industria alimentare tollerare, dal punto di vista igienico, le infiltrazioni del polverone di cemento e del fumo provenienti dall'opificio suddetto.

Il disegno di legge in esame si propone, pertanto, di allargare il perimetro attuale della zona industriale di Pola facendovi rientrare un'area non demaniale, ma di proprietà del comune di Pola, per l'impianto, con tutte le agevolazioni di franchigia tributaria e doganale, di un molino e di un pastificio. Il sorgere di tale industria molitoria nella provincia di Pola giova non soltanto alla popolazione locale, ma anche alle Forze armate e specialmente alla Marina, che ha una guarnigione importante a Pola.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone pertanto l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale. (1815)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che con Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, venne istituita, a datare dal 1° gennaio 1939-XVII, la tassa annuale unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, moto-furgoncini e relativi rimorchi in sostituzione della tassa di circolazione, della tassa e sovratassa orariale, nonché del contributo di utenza stradale a favore della finanza locale e della Azienda autonoma statale della strada.

L'articolo 7 indicava le modalità che dovevano essere seguite per la determinazione della quota spettante agli enti stessi.

Nella relazione che precede il disegno di legge in esame sono spiegati i motivi che hanno finora impedito di stabilire la cifra di contributo da devolversi agli Enti interessati; e ciò è stato di pregiudizio ai medesimi che si sono visti, da tre anni a questa parte, mancare un notevole cespite di entrata.

Per non protrarre ulteriormente questo stato di cose, l'articolo 1 del provvedimento in discussione, fissa, molto opportunamente, la somma che a titolo di contributo l'Erario deve annualmente versare alla Finanza locale ed all'Azienda della strada, con decorrenza 1° gennaio 1939-XVII.

Questa somma è stata concretata in 44 milioni e sarà ripartita secondo criteri che verranno concordati fra i Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici. In ciò nulla da eccepire. Senonchè, con l'articolo 2 si lascia la facoltà ai tre Ministeri di variare, ogni biennio, la misura del contributo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione dell'attuale stato di guerra. Orbene: se si è sentita la necessità di sottoporre all'approvazione delle Camere l'ammontare del contributo da ri-

partire, non si comprende perchè si disponga che l'ammontare stesso possa essere modificato con semplice decreto ministeriale.

L'articolo è stato evidentemente ispirato dal presupposto che nel dopo guerra si verifichi un aumento della cifra.

Se questo sarà — come è da ritenere — niente impedirà un ritorno alle Camere per la conseguente variazione della somma, la quale, per effetto dell'articolo 1 deve intendersi consolidata. Approvando l'articolo 2 si verrebbe ad ammettere che mediante decreti ministeriali si possano senz'altro apportare aggravii al bilancio dello Stato. Ecco perchè ha proposto la soppressione dell'articolo 2.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato dei lavori pubblici*, rileva che l'articolo 2 non vuole avere un significato meno che riguardoso verso le Assemblee legislative, ma semplicemente un significato di acceleramento di procedura. Qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente, dovrebbe poter venire adeguata alle necessità concrete mediante il concerto dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'interno. Non vede la necessità della solennità legislativa e del controllo delle Camere per un provvedimento che si dovrebbe riferire esclusivamente a necessità accertate.

Ad ogni modo, per venire incontro ai rilievi del Relatore, propone che l'articolo 2 sia così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione dell'attuale stato di guerra, si potrà procedere ogni biennio a variare con legge la misura del contributo consolidato di cui al primo comma del precedente articolo ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta il nuovo testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1. Si approva anche l'articolo 2 nel nuovo testo).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. (1833)

PAROLARI, *Relatore*, rileva che è questa la prima volta che alla Camera si parla delle infermiere volontarie della Croce Rossa Ita-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

liana. Poichè fra le altre benemerenzze della Croce Rossa Italiana, il Corpo delle Infermiere volontarie svolge un servizio altamente degno di encomio, ne sottolineerà i compiti e le azioni. Si tratta di un Corpo di circa 14.000 infermiere volontarie, di cui circa 2.000 in servizio, oltre 1.000 mobilitate, 560 prestano la loro opera presso reparti al fronte, 440 in navi ospedali, le altre prestano servizio negli ospedali territoriali.

Vi sono infermiere volontarie su tutti i fronti dalla Libia alla Russia. Tutte prestano servizio assolutamente gratuito. Svolgono un altissimo ministero di carità e di patriottismo, con grande abnegazione, prendendo esempio dalla augusta Principessa Maria di Piemonte, loro Ispettrice Nazionale. (*Vivissimi applausi*).

Ricorda che per il funzionamento dei suoi servizi assistenziali in tempo di guerra, l'Associazione Italiana della Croce Rossa dispone di un Corpo volontario, militare a tutti gli effetti, considerato ausiliario delle Forze armate dello Stato, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484.

Dispone inoltre di un Corpo di infermiere volontarie, previsto dall'articolo 1 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1921 e dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, convertito nella legge 30 dicembre 1928-VII, numero 3133.

Mentre il Corpo militare, per effetto dell'articolo 17 del citato Regio decreto-legge n. 2034, è ammesso a fruire delle pensioni privilegiate ordinarie e di quelle privilegiate di guerra per eventi di servizio in tempo di guerra, nessun trattamento di pensione è previsto per le appartenenti al Corpo di infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

È superfluo ricordare le alte benemerenzze, il fulgido spirito di sacrificio, l'eroico valore sempre dimostrato da queste mirabili volontarie della pietà. Basterà citare alcune cifre eloquenti. Nella guerra 1915-18 si ebbero 40 infermiere morte per causa di servizio e due ferite, 22 decorate di medaglia d'argento al valore, 141 di medaglia di bronzo, 17 di croce di guerra al valor militare. Nella guerra di Spagna si ebbero 2 medaglie di bronzo e 18 croci di guerra al valor militare. Nella guerra attuale molte Crocerossine hanno già dato il loro contributo di sangue: episodi splendidi di valore, di sacrificio e di abnegazione illuminano di gloria imperitura questo Corpo che è ben degno della gratitudine e dell'amore del Paese. Ricorda l'episodio della baia di Valona, quando la nave ospedale Po fu attaccata da aerei nemici. Tre Crocerossine

milanesi vi lasciarono la nobile vita e una altra, la sorella Edda Ciano Mussolini, fu decorata al valore per aver saputo in quei frangenti con calma e sangue freddo organizzare i servizi di assistenza e di recupero. (*Vivissimi applausi*).

In complesso nella guerra attuale si sono avute 4 morte in servizio, tre decorate di medaglia d'argento, sette di medaglia di bronzo, 25 di croce di guerra al valor militare; 2.500 Crocerossine hanno prodigato la benefica loro attività in ospedali territoriali della Sanità militare; 460 in ospedali della Croce Rossa Italiana; 250 su navi ospedale della Regia marina, 110 in ospedali da campo in Albania; 42 in Africa settentrionale.

Come ha detto, le benemerite infermiere prestano un servizio del tutto gratuito. La santa missione cui esse si sono votate accomuna nei ranghi del loro Corpo auguste dame, donne della nobiltà e della aristocrazia italiana, professioniste, insegnanti, impiegate, appartenenti a famiglie di condizioni modeste. Le unisce e le uguaglia il solo appellativo prescritto ed usato tra loro: quello di «sorella». La Patria deve essere a tutte riconoscente per il disinteresse e l'abnegazione con cui prestano la pietosa opera propria. Può darsi il caso che alcune di esse risentano conseguenze gravissime e permanenti da menomazioni fisiche riportate in servizio o che le rispettive famiglie, le quali dal loro lavoro ricevevano un proficuo contributo, ne siano private in caso di decesso.

Ritiene equo e doveroso, in queste dolorose ipotesi, che lo Stato soccorra con le provvidenze all'uopo previste per i militari. A tale scopo è stato predisposto il disegno di legge in esame con il quale si estendono alle infermiere le pensioni di guerra. La generica dizione dell'articolo 1 del Regio decreto 12 luglio 1923-I n. 1491, su tali pensioni, concesse fra l'altro «agli individui» appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, potrebbe forse, in via interpretativa, comprendere anche le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Ma a togliere ogni dubbio è sembrato opportuno emanare una norma esplicita al riguardo.

Raccomanda che il provvedimento sia applicato con i sensi della più umana comprensione dato appunto il suo carattere.

Propone l'approvazione del disegno di legge, dando ad esso il preciso significato di riconoscimento per le altissime benemerenzze delle Crocerossine ed elevando il pensiero alla loro Ispettrice Nazionale Principessa Maria di Piemonte. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1777)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, in ordine alla proposta di maggiore assegnazione di 31 milioni sul bilancio del Ministero dell'interno per spese di investigazione politica, osserva che si tratta di spese rese necessarie dal presente stato di guerra e che non è possibile prevedere *a priori*, cosicchè è comprensibile non vengano incluse nello stato di previsione. Data la loro urgenza è giustificata la forma del decreto-legge.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra della facoltà concessa al Governatore Generale della Libia di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario. (1785)

BOLZON, *Relatore*. Date le contingenze eccezionali dovute allo stato di guerra, per sveltire la procedura in materia di attuazione dei provvedimenti di indole tributaria, si è ritenuta l'opportunità di prorogare fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra la facoltà concessa al Governatore generale della Libia di emanare norme intese al riordinamento del sistema tributario.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo vestiario per i militari della Regia guardia di finanza e concessione di un contributo straordinario al Fondo Massa del Corpo. (1801)

BOLZON, *Relatore*, nota che l'articolo 26 del Regio decreto legge 14 giugno 1923-1, n. 1281, contempla la concessione di contributi da parte dello Stato al fondo massa della Regia guardia di finanza per concorrere alla spesa necessaria per il vestiario somministrato a detto Corpo. Dato il sensibile aumento dei prezzi delle materie prime, tali contributi sono risultati insufficienti e il disegno di legge provvede ad aumentarli, analogamente a quanto già a suo tempo si fece per l'Arma dei Reali carabinieri.

L'articolo 3 prevede inoltre la concessione di un contributo straordinario di lire un milione al fondo massa della Regia guardia di finanza, perchè durante l'attuale periodo di guerra l'amministrazione del fondo ha dovuto ricorrere ad una anticipazione straordinaria di lire 26,257,000 da parte della Banca d'Italia. Questa somma di un milione servirà a pagare gli interessi che sono dovuti alla Banca d'Italia.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per l'assegnazione gratuita in proprietà di quartieri di abitazione ai propri impiegati ed operai da parte di società o ditte industriali o commerciali. (1802)

PALERMO, legge la seguente relazione che il Relatore Scotti ha inviato:

« Il disegno di legge è stato ispirato al Governo fascista dall'opportunità di agevolare e promuovere iniziative lodevolissime, come quella assunta dalla Società Snia Viscosa, la quale ha deliberato, come è noto, la costituzione del « Premio 21 aprile - La casa a chi lavora », con cui si propone di premiare la fedeltà e l'operosità dei propri lavoratori dipendenti, mediante l'assegnazione in proprietà di una casa al compiersi di un determinato periodo di anzianità.

Tale iniziativa si inquadra perfettamente nella politica sociale del Regime che ha sempre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mirato e mira ad andare incontro, nello spirito della Carta del Lavoro, ai bisogni delle maestranze operaie, onde favorire, insieme con le esigenze della produzione, la sempre maggior elevazione e il miglior benessere delle classi lavoratrici.

L'iniziativa è degna, pertanto, di essere incoraggiata da parte dello Stato, al fine anche di permettere che essa possa essere imitata da altre Società o ditte industriali e commerciali, e perciò il provvedimento merita l'incondizionata approvazione e il plauso della Commissione del bilancio, che vede nel benessere delle classi lavoratrici uno dei coefficienti fondamentali per la prosperità dello Stato e per il conseguimento di una maggior giustizia sociale.

Il provvedimento istituisce in luogo dell'aliquota progressiva di imposta di registro vigente per gli atti di liberalità fra estranei, cui andrebbero soggette le donazioni in questione, e che sarebbero troppo gravose per le classi lavoratrici beneficate, una speciale aliquota di imposta di registro nella misura unica proporzionale del 0,50 per cento in luogo del 2 per cento. Gli atti di cui sopra vengono poi esentati dall'imposta sul plusvalore di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Infine, il pagamento delle imposte di registro potrà essere effettuato a rate nel termine massimo di 4 anni dalla registrazione del relativo atto, e senza la corresponsione di interessi, con le norme che all'uopo saranno emanate con apposito decreto, previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

In conclusione, quindi, non solo lo spirito del provvedimento, ma anche le norme per la sua applicazione meritano approvazione.

LANDI raccomanda che, per le norme di attuazione, siano anche interpellate le associazioni professionali interessate.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non si oppone a tale raccomandazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.
(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna ». (1816)

GIGLIOLI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge contempla una piccola, ma significativa agevolazione per una iniziativa del

compianto Governatore di Roma Piero Colonna, per favorire la classe artistica, che a Roma ha sempre avuto grande importanza. Si tratta dell'acquisto di 10.000 metri quadrati di area nelle vicinanze della Via Appia Antica — area riservata, per ragioni estetiche e archeologiche, a piccole costruzioni — da parte della fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna ».

L'area, di proprietà del Governatorato, è stata concessa al prezzo minimo di lire 6.50 al metro quadrato.

Col provvedimento in esame si dispone che tanto l'atto di cessione dell'area, quanto i contratti per la costruzione della « Casa di riposo », siano sottoposti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire 20.

Pensa che il disegno di legge, dal quale gli artisti trarranno notevole vantaggio, sia da approvare anche come omaggio alla memoria di un degno patrizio romano quale fu Don Piero Colonna.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Revisione della convenzione con la Società Italiana degli Autori ed Editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (1817)

PAOLONI, *Relatore*. La Società degli autori ed editori fa da diversi anni, per conto dello Stato, la riscossione dei diritti demaniali ed erariali sui pubblici spettacoli, abbinata alla riscossione dei diritti d'autore che in tal modo è assicurata, mentre è stabilizzato il finanziamento per la vita ed il funzionamento dell'Ente, le cui benemerienze per la cultura e per l'arte sono ben note.

Fino al 1° dicembre 1930-IX il compenso alla Società per detto servizio era del 5 per cento. Dal 1° dicembre 1930-IX all'aprile 1934 è stato fissato nella misura del 4.40 per cento; dall'aprile 1934 al dicembre 1937 nella misura del 3.87 per cento. Dal gennaio 1938 (secondo il più recente rinnovo della convenzione, concluso il 15 dicembre 1937-XVI, approvato con Regio decreto-legge in data 24 febbraio 1938-XVI) si è fissato un compenso decrescente nella seguente misura: lire 4.30 per cento fino a 100 milioni di riscossione; lire 3 per cento per le riscossioni superiori a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

100 milioni e fino a 125 milioni; lire 2 per cento per le riscossioni superiori a 125 milioni. Per gli incassi dell'imposta generale sull'entrata, dall'8 febbraio 1940-XVIII è stato fissato il 3 per cento.

Le cifre degli incassi degli ultimi anni per conto dello Stato sono le seguenti:

Nell'anno 1938 i diritti erariali furono di lire 111,281,894.75; i diritti demaniali di lire 1,141,872.88; in totale lire 112,423,767.63.

Nell'anno 1939 i diritti erariali furono di lire 110,678,507.55; i diritti demaniali lire 1,529,921.80; in totale lire 112,208,429.35.

Nell'anno 1940 i diritti erariali furono di lire 113,773,634.90; i diritti demaniali di lire 1,298,099.38; totale lire 115,031,734.28; incassi imposta generale sull'entrata lire 13,5817,736.35; totale generale 128,613,470.63 lire.

Nell'anno 1941 i diritti erariali furono di lire 146,095,065.55; i diritti demaniali di lire 1,066,103.17; totale lire 147,161,168.72; incassi imposta generale sull'entrata lire 17,294,268.65; totale generale lire 164,455,437. e centesimi 37.

Perciò, pur senza tener conto della sopraggiunta imposta generale sull'entrata, vi è un notevole incremento anche in questi anni di guerra, dovuto più che altro all'aumento del numero delle sale di spettacolo cinematografico e del prezzo. Ma, dato il sistema di provvigione decrescente, l'aumento è scarsamente sensibile per il bilancio della Società in rapporto alla spesa per il servizio di riscossione. E poichè con lo stato di guerra sono diminuiti di circa 3 milioni gli introiti della Società sulle musiche leggere (locali da ballo, orchestre di caffè, di alberghi, ecc.) che costituivano il gettito più cospicuo dei diritti di autore, il bilancio della Società ha avuto ripercussioni gravi. La spesa per il compenso agli agenti di esazione non è riducibile.

Il bilancio dell'esercizio 1940 della Società si è chiuso con un leggero avanzo e fiscalmente negativo; quello dell'esercizio 1941 non raggiungerà il pareggio ed il preventivo per il 1942 ha uno sbilancio di circa 1,900,000 lire.

In questa situazione l'Ente non può far fronte alle funzioni che gli sono state affidate. Il disegno di legge in esame aumenta perciò le provvigioni per il servizio, portandole a lire 5 per cento fino a lire 100 milioni di riscossioni; a lire 4 per cento per le riscossioni superiori a 100 milioni e fino a 150 milioni; a lire 3 per cento per le riscossioni superiori a 150 milioni.

La relazione ministeriale rileva che in base alle nuove percentuali e ad un incasso

lordo presunto per il 1942 di circa lire 150 milioni l'onere per l'Erario corrisponderebbe a circa lire 1,400,000 annue, che sarebbe sempre inferiore a quello del servizio di riscossione fatto direttamente.

Crede che, per dare ragione del provvedimento, siano sufficienti i dati suesposti; e perciò, senza accettare quella parte della motivazione della richiesta che si riferisce a maggiori spese per il servizio derivante dallo stato di emergenza (stipendi, sostituzione con personale avventizio di richiamati alle armi, materiali vari, ecc.), e che può essere incentivo ad altre richieste non altrimenti giustificabili da parte di altri aventi convenzioni con lo Stato, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 10 dicembre 1941-XX, aggiuntivo al contratto 12 febbraio 1939-XVII col quale lo Stato si rese acquirente del Palazzo di giustizia di Campobasso di proprietà di quel comune. (1820)

PAOLINI, *Relatore*, ricorda che con contratto stipulato il 12 febbraio 1939-XVII, lo Stato acquistò il nuovo Palazzo di Giustizia di Campobasso, sostituendosi al Comune, che ne era proprietario, anche nell'ammortamento dei due mutui che il Comune stesso aveva contratto col Banco di Napoli per la costruzione dell'edificio.

Nel contratto si stabilì la quota di ammortamento annuale che lo Stato avrebbe dovuto pagare, comprensiva del capitale e degli interessi, al Banco di Napoli, ma non si precisarono le modalità del pagamento. Nella convenzione del Comune con il Banco di Napoli si era stabilito che il pagamento delle annualità doveva effettuarsi in rate bimestrali. Lo Stato ha versato annualmente le quote. Il Banco di Napoli ha fatto presente che la convenzione doveva essere rispettata e pertanto i pagamenti dovevano effettuarsi bimestralmente. Nulla potendo opporsi in proposito, in quanto il buon diritto dell'Istituto era chiaro, si è stipulato un contratto aggiuntivo presso l'Intendenza di finanza di Campobasso il 10 dicembre 1941-XX.

Siccome anche questo contratto aggiuntivo deve essere approvato con le forme con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cui è stato approvato il contratto principale del 1939, è stato predisposto il disegno di legge, che propone sia approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1821)

BRIZI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge provvede a migliori garanzie degli interessi dell'Amministrazione, in fatto di alienazione di immobili patrimoniali dello Stato.

Secondo la legge 1908 (modificata nel 1919 e nel 1940) e il regolamento 1909 (modificato nel 1940) il primo incanto per tale alienazione è tenuto col sistema dell'estinzione di candela, ed il secondo è tenuto col sistema dell'offerta per schede segrete.

Col disegno in esame si permette che, a giudizio dell'Amministrazione, anche il primo incanto possa aver luogo col sistema delle offerte segrete.

Per il caso che si segua il sistema ad estinzione di candela, nell'articolo di legge modificato si toglie la menzione della norma dell'articolo 674 del vecchio Codice di procedura civile (del resto, sostanzialmente uguale a quella dell'articolo 581 del nuovo Codice), e si menziona invece la norma del regolamento di contabilità generale 1924 (articolo 74). Si consegue così uniformità nei due testi per i beni immobili patrimoniali e per la contabilità di Stato.

Infine si prevedono la necessaria redazione del testo unico della legge 1908, e le conseguenti modificazioni del relativo regolamento 1909. Le facoltà relative erano state analogamente previste, in occasione della citata legge modificativa 1940, e si prevedono ora uguali. Per le modifiche al regolamento si agirà in base all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e quindi con la forma del Reale decreto, udito il Consiglio di Stato.

Raccomanda l'accoglimento integrale del disegno, certamente utile ed opportuno tanto più, in quanto il complesso delle tradizionali norme in materia è spesso rigido di formalità

che non sempre si adattano, in concreto, all'interesse della pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Straicido dai contratti tra l'Ente Nazionale Industrie Turistiche e la ditta Federici e Iglori del fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma e acquisto del fabbricato stesso da parte dello Stato. (1822)

GIARDI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge trae la sua origine dalle convenzioni che l'Ente industrie turistiche stipulò con la Ditta Federici e Iglori il 22 febbraio 1939-XVII e il 2 febbraio 1940-XVIII, allo scopo di assicurare in Roma, durante il periodo dell'Esposizione Universale, una sufficiente capacità ricettiva, in relazione alla previsione di affluenza di turisti.

La relazione ministeriale, dopo avere accennato ai punti più salienti degli impegni contratti dalla Ditta, dall'Ente industrie turistiche e dallo Stato, informa come «nella costruzione dei cenati fabbricati, in conseguenza di lavori resisi necessari per esigenze architettoniche, la Ditta superò di metri cubi 54 mila il volume totale stabilito con le citate convenzioni, e, non avendo essa su tale eccedenza ricevuto alcun contributo o beneficio, richiese che un fabbricato, quale poteva essere quello n. 1 del gruppo Nomentano di metri cubi 50.016,30, potesse essere sganciato dalle convenzioni con l'Ente nazionale industrie turistiche e lasciato in sua completa disponibilità ».

Su tale richiesta si riaprirono le trattative fra il Provveditorato dello Stato e la Ditta costruttrice.

« In vista delle esigenze, divenute ormai improrogabili — come asserisce la relazione ministeriale — di dare una idonea sede ai servizi che la Corte dei conti deve approntare in dipendenza del presente stato di guerra, si è considerata la possibilità di avvalersi per lo scopo di tale fabbricato ».

Le trattative si sono concluse favorevolmente nel senso di scorporare detto fabbricato dalle convenzioni anzidette, considerandolo, così, di libera proprietà della Ditta, e di procedere all'acquisto di esso per destinarlo ai nuovi uffici della Corte dei conti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La determinazione del prezzo di vendita è avvenuta in seguito a trattative nelle quali è intervenuto anche l'ausilio degli organi del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione ministeriale ritiene che tale prezzo sia da ritenersi conveniente anche per tutte le considerazioni alle quali essa accenna nella sua conclusione.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

MEZZETTI NAZARENO dichiara di essere contrario all'approvazione del disegno di legge.

La relazione che l'accompagna non è, a suo parere, sufficientemente chiara. Ora, in una materia così delicata, sarebbe bene che la Commissione avesse tutti gli elementi indispensabili per un esame completo.

A parte la discutibile proprietà linguistica della frase: « capacità ricettiva » che si legge nella relazione, non si giustifica perchè lo Stato acquisti dalla ditta Federici e Iglori a lire 290 al metro cubo un fabbricato stralciato da un complesso di costruzioni destinato ad uso alberghiero, per il quale la ditta stessa aveva avuto un contributo dallo Stato di lire 170 al metro cubo.

Non nasconde il senso di disagio che si prova nel fare rilievi di questo genere, anche perchè ci si trova di fronte a Consiglieri nazionali immischiati in operazioni di tal genere, nei confronti dello Stato fascista.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Come risulta in modo esplicito dalla relazione, la ditta Federici e Iglori aveva la piena disponibilità di metri cubi 54.000, in quanto costruiti in eccesso all'impegno preso, per esigenze architettoniche, e su tale eccedenza la ditta non ha ricevuto alcun contributo.

La ditta poteva quindi vendere liberamente sul mercato il fabbricato di metri cubi 50.016,30 che lo Stato intende acquistare.

Il prezzo di lire 290 al metro cubo è stato fissato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici dopo laboriose trattative.

GIARDI, *Relatore*, osserva che la ditta Federici e Iglori ha chiesto di modificare l'impegno assunto con l'Ente nazionale industrie turistiche, avendo, per ragioni architettoniche, superato di 54.000 metri cubi il volume totale stabilito dalle convenzioni.

È bene ripetere che su questi 54.000 metri cubi la Ditta non ha avuto dallo Stato alcun contributo, come risulta, del resto, dalla stessa relazione ministeriale.

Avendo la Ditta chiesto che un fabbricato di metri cubi 50 mila fosse sganciato dalle con-

venzioni con l'E. N. I. T. e occorrendo allo Stato una sede per la Corte dei conti, si sono iniziate trattative che si sono concluse con la proposta di acquistare il fabbricato.

Dalla relazione risulta che nelle trattative sono intervenuti gli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Gli risulta che è stato interpellato anche il Genio civile.

Tutti i controlli hanno quindi agito e l'operazione è stata ritenuta conveniente per lo Stato.

In base a questi elementi ha ritenuto opportuno proporre l'approvazione del disegno di legge.

SPINELLI DOMENICO. Dalla relazione risulta chiaramente che la ditta Federici e Iglori non ha ricevuto alcun contributo sui 54000 metri cubi costruiti in più del previsto, ma si domanda se ciò può ritenersi sufficiente per scorporare tale aliquota e disporne liberamente, mentre è chiaro che la costruzione va considerata come un tutto unico, inscindibile, il quale ha ricevuto benefici di altro genere, come area a condizioni di assoluto favore e materiali che, altrimenti, sul libero mercato non si sarebbero trovati, o trovati a prezzi ben diversi.

Ad ogni modo, tenuto conto che lo Stato ha bisogno di un fabbricato per i servizi della Corte dei conti, il prezzo di acquisto non dovrebbe riferirsi al mercato attuale, ma al 1940, anno in cui le costruzioni sono avvenute.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che la costruzione dei fabbricati non è terminata. Il prezzo di lire 290 al metro cubo tiene conto del prezzo iniziale nonché di quello attuale necessario per completare le costruzioni medesime.

Tutti questi elementi sono stati accuratamente vagliati.

SPINELLI DOMENICO prende atto delle dichiarazioni del Ministro, ma rileva che tutto questo dalla relazione non risulta.

MOLFINO raccomanda al Ministro delle finanze che si vigili perchè gli edifici costruiti per alberghi di massa, con il contributo dello Stato, abbiano effettivamente tale destinazione, a meno che non passino in proprietà dello Stato.

Ricorda che il Presidente della Federazione alberghi e turismo fece, a suo tempo, rilevare che l'iniziativa della costruzione di alberghi a quelle condizioni e in località così eccentrica, era antieconomica. Del resto, già in quel tempo si pensava che gli edifici sarebbero stati adibiti ad alberghi per il periodo di apertura dell'Esposizione, per poi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

divenire case di abitazione. Ma allora veniva a mancare la ragione di così notevole contributo da parte dello Stato, che poteva anche equivalere allora all'intero valore delle costruzioni, avendo il Governatorato cedute le aree a basso prezzo.

LANDI osserva che se, prima di prendere decisioni in materia tecnica, si sentissero i pareri degli organi sindacali, certi errori potrebbero essere evitati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La questione dell'opportunità o meno di costruire alberghi di massa nella zona Nomentana, esula dal provvedimento che la Commissione è chiamata ad approvare.

Si prospetta la possibilità di adibire gli edifici costruiti ad abitazioni per gli impiegati dello Stato. Si sta, peraltro, trattando l'acquisto, tenendo naturalmente conto del contributo concesso dallo Stato.

PAOLONI è convinto che l'interesse dello Stato sia stato tutelato, ma rimane l'impressione che una società abbia potuto, con l'aiuto dello Stato, avvantaggiarsi di facilitazioni speciali per costruire un gruppo di edifici, che può rivendere con grande guadagno, perchè il valore degli immobili è oggi molto aumentato.

Pur tenendo conto del fatto che i fenomeni economici dovuti allo stato di emergenza sono inevitabili, chi profitta di essi è giudicato in un modo severo da chi non ne profitta.

PRESIDENTE osserva che dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze non è il caso di indagare quali ragioni abbiano consigliato la costruzione degli alberghi di massa in una località che non aveva nessuna caratteristica per servire a questo scopo, tanto più che la questione potrà essere prospettata in sede di discussione del bilancio della cultura popolare.

La relazione e il Ministro delle finanze hanno escluso che sui 54 mila metri cubi costruiti in eccedenza la ditta Federici e Iglori abbia avuto alcun contributo dallo Stato.

È stato anche chiarito che le trattative per l'acquisto del fabbricato di metri cubi 50 mila si sono svolte sotto il controllo degli organi tecnici dello Stato e che il prezzo è stato concordato in seguito a valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Infine, circa la preoccupazione manifestata dal camerata Molfino, il Ministro delle finanze ha dichiarato che si prospetta la possibilità che gli edifici siano adibiti a case per impiegati dello Stato, e che, in tal caso, il contributo dello Stato sarà salvaguardato.

La Commissione può, in conclusione, approvare il provvedimento.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1823)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, il provvedimento riguarda variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri e a qualche bilancio di aziende autonome per l'esercizio 1941-42, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

Osserva che nel complesso le variazioni a qualche nuovo stanziamento non aumentano l'onere del bilancio dello Stato. Segnala, in particolar modo, una eccedenza attiva che si può valutare intorno ai 350 milioni.

Tale risultato è dovuto al maggiore provento per l'imposta sul consumo dei tabacchi, per milioni 908, e dei sali per milioni 60, mentre la produzione di tabacchi dà un minore avanzo di circa 14 milioni. Si ha nell'insieme un totale di 960 milioni di maggiore entrata, che permette di sopperire a notevoli revisioni di capitoli di spese, nonché a qualche nuovo stanziamento.

Per quanto riguarda le previsioni di spese, si hanno 200 milioni per maggiori interessi di debiti per i buoni del tesoro; 77 milioni per assegni fissi a stabilimenti di pubblica beneficenza e per sussidi e contributi per provvidenze eccezionali da erogarsi dal Ministero dell'interno; 40 milioni per integrazione dei bilanci delle provincie deficitarie; 29 milioni e mezzo per premi ai produttori di pellicole cinematografiche a fini nazionali e a quelli di filmi nazionali; 25 milioni erogati alle Università, in corrispettivo delle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose; 18 milioni circa di maggiore contributo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per maggiori dogenze e per aumento del personale; 12 milioni di spese riguardanti il funzionamento delle scuole italiane all'estero, e altre cifre minori che, nel loro complesso, ascendono a 535 milioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Vi è poi la parte che riguarda nuovi stanziamenti o qualche aumento o spostamento di stanziamenti. Trentasette milioni e mezzo sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici per l'ampliamento del palazzo, sede del Ministero dell'aeronautica; 37 milioni e mezzo al Comune di Palermo per la sua situazione deficitaria, il che però porterà un alleggerimento di 12 milioni e mezzo dello stanziamento relativo al contributo stesso per l'esercizio 1942-43; 10 milioni per partecipazione dello Stato al capitale della Società anonima commerciale italiana Mediterraneo in relazione alla restituzione effettuata dalla Società coloniale italiana di parte del proprio capitale, ed altre cifre minori.

Quanto ai bilanci delle gestioni autonome a un maggior complesso di onere corrisponde un maggior complesso di entrate, per modo che le basi di detti bilanci non sono spostate.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze. (1824)

BRUCHI, *Relatore*, osserva che il provvedimento, che rappresenta indubbiamente un atto di grande benevolenza del Duce verso

la città di Firenze, rivela però anche uno stato di fatto esistente in molte città italiane, specie in quelle sedi di istituti universitari.

L'Arcispedale di Firenze era situato nel centro della città, in condizioni che non rispondevano non solo alle moderne e civili esigenze, ma neanche alle più indispensabili necessità dell'insegnamento clinico. L'Amministrazione si accinse pertanto alla costruzione di un nuovo ospedale in Careggi. La costruzione, iniziata parecchi anni or sono, si è protratta in mezzo a gravi difficoltà, derivanti anche dalle variazioni dei prezzi.

Essendo i lavori in gran parte finiti, lo Stato è venuto incontro alle necessità finanziarie dell'Amministrazione dell'Arcispedale, anche per ciò che concerne l'arredamento, concedendo il cospicuo contributo di 25 milioni.

Richiama in proposito l'attenzione sulla situazione di tutti gli ospedali italiani la cui rendita è costituita soltanto da quella derivante dai titoli dello Stato che subirono, nel tempo, riduzioni di interesse, e di cui una notevole entità patrimoniale è rappresentata da valori artistici, né redditizie né, quindi, alienabili.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Finanziamento spese di guerra della Regia Marina. (1834)

ART. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 7 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai termini del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo 1.

Autorizzazione della spesa di lire 150,000,000 per l'esecuzione di opere marittime straordinarie ed urgenti. (1819)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 150,000,000 per l'esecuzione di opere marittime straordinarie e urgenti a pagamento non differito.

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 60,000,000 nell'esercizio 1942-43 e di lire 45,000,000 in ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45.

Agli stanziamenti relativi alla presente autorizzazione si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Inclusione della particella catastale n. 1398/3 di proprietà del comune di Pola, nel perimetro della zona industriale di Pola. (1814)

ARTICOLO UNICO.

La particella catastale n. 1398/3, di proprietà del comune di Pola, è compresa, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, fra le aree e le zone di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 marzo 1929-VII, n. 646, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, numero 1464, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dal decreto stesso per i nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale. (1815)

ART. 1.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, concernente la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale, è sostituito dal seguente:

« In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato da parte dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, un contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni.

Tale somma, che verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sarà ripartita e versata alla Azienda Autonoma Statale della Strada, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, con le modalità da stabilirsi con successivo provvedimento del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Il contributo dello Stato all'Azienda Autonoma Statale della Strada in relazione al

provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, è consolidato in 181 milioni.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione dell'attuale stato di guerra si potrà procedere ogni biennio a variare con legge la misura del contributo consolidato, di cui al 1° comma del precedente articolo.

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. 1833)

ART. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra, di cui al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive modificazioni ed aggiunte, sono estese, in quanto applicabili, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, le quali abbiano riportato, in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, ed alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.

ART. 2.

Ai soli fini della presente legge, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate al grado di sottotenente.

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi di servizio verificatisi, o che si potranno verificare, dall'11 giugno 1940-XVIII.

ART. 4.

Le domande di pensione di guerra prodotte da infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, o da loro congiunti, e già definite con provvedimento del Ministero delle finanze, potranno — a richiesta degli interessati — essere riprese in esame per i maggiori benefici derivanti dalla presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1777)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Proroga fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra della facoltà concessa al Governatore Generale della Libia di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario. (1785)

ARTICOLO UNICO.

L'uso della facoltà accordata al Governatore Generale della Libia col Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 716, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aumento del contributo vestiario per i militari della Regia guardia di finanza e concessione di un contributo straordinario al Fondo Massa del Corpo. (1801)

ART. 1.

L'articolo 26, 1° comma, del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923-I, n. 1281, è sostituito come segue:

« Lo Stato verserà alla massa del Corpo un contributo mensile di lire 37.50 per ogni sottufficiale e di lire 33 per ogni appuntato e militare di truppa, esclusi gli allievi, quale concorso alla spesa del vestiario ».

ART. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

ART. 3.

Lo Stato verserà al fondo massa della Regia guardia di finanza un contributo straordinario di lire 1,000,000 in ciascuno degli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esercizi finanziari 1941-1942 e 1942-1943, per il pagamento degli interessi dovuti alla Banca d'Italia per un'anticipazione su titoli.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Agevolazioni tributarie per l'assegnazione gratuita in proprietà di quartieri di abitazione ai propri impiegati ed operai da parte di società o ditte industriali o commerciali. (1802)

ART. 1.

Gli atti di liberalità fra vivi, aventi per oggetto quartieri di abitazione di carattere economico popolare, posti in essere da Società o da Ditte industriali o commerciali, a favore dei propri impiegati od operai, in conformità di apposite deliberazioni della Società o Ditta da approvarsi con decreto del Ministro delle corporazioni d'intesa col Ministro delle finanze, sono soggetti all'imposta proporzionale di registro del 3 per cento ed all'imposta ipotecaria di trascrizione del 0,50 per cento. Gli atti di cui sopra sono in ogni caso esenti dall'imposta sul plusvalore di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Il pagamento dell'imposta di registro può essere effettuato a rate nel termine massimo di quattro anni dalla registrazione dell'atto, senza corresponsione di interessi, giusta le norme che saranno stabilite col Regio decreto previsto dal successivo articolo 2.

ART. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro delle corporazioni, saranno emanate, ai sensi del-

l'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e complementari per l'esecuzione della presente legge.

Agevolazioni tributarie per la fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna ». (1816)

ARTICOLO UNICO.

Gli atti stipulati dalla fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle Principe Prospero Colonna » costituita in Ente morale con Regio decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 1899, per l'acquisto delle aree occorrenti ai fini d'istituto, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire venti rispettivamente per ciascun atto e per ciascuna trascrizione. Sono pure soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti gli atti di appalto per le costruzioni edili occorrenti agli stessi fini.

Revisione della convenzione con la Società Italiana degli Autori ed Editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (1817)

ARTICOLO UNICO.

È approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze, con i rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori, addì 22 gennaio 1942-XX, con la quale è modificato l'articolo 4 della convenzione tra le stesse parti stipulata in data 15 dicembre 1937-XVI, approvata con Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 563, concernente la riscossione per conto dello Stato da parte della detta Società dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi, cinematografici e misti di varietà e cinematografico e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

CONVENZIONE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, la percentuale sulle riscossioni dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli spettante alla Società Italiana degli Autori ed Editori, a norma dell'articolo 4 della convenzione 15 dicembre 1937-XVI, approvata col Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, è stabilita nella misura seguente:

- lire 5 per cento fino a lire 100,000,000 di riscossione;
- lire 4 per cento per le riscossioni superiori a lire 100 milioni e fino a lire 150,000,000;
- lire 3 per cento per le riscossioni superiori a lire 150 milioni.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione citata.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà registrata col semplice pagamento della tassa fissa.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX.

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

Il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori

SANGIORGI GIORGIO MARIA.

Approvazione dell'atto 10 dicembre 1941-XX, aggiuntivo al contratto 12 febbraio 1939-XVII col quale lo Stato si rese acquirente del Palazzo di Giustizia di Campobasso di proprietà di quel comune. (1820)

ARTICOLO UNICO.

È approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato presso l'Intendenza di finanza di Campobasso il 10 dicembre 1941-XX, n. 768 di repertorio, con il quale lo Stato, resosi acquirente del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel

Comune, giusta convenzione principale del 12 febbraio 1939-XVII, approvata con legge 15 maggio 1939-XVII, n. 744, si obbliga di pagare le quote di ammortamento dei due mutui contratti dal Comune alienante verso il Banco di Napoli per il finanziamento della costruzione di detto palazzo, in rate bimestrali, anziché annuali, come nella citata convenzione principale indicato, con scadenza al giorno 22 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, a partire dall'anno 1942, ferme restando per quant'altro le patruzioni contenute nella convenzione principale medesima.

Repertorio n. 768.

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CESSIONE DI IMMOBILI
DISTINTO CON IL N. 754, DI REPERTORIO IN DATA 12 FEBBRAIO 1939-XVII**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquarantuno-XX, il giorno dieci del mese di dicembre, in Campobasso, nel gabinetto di lavoro dell'intendente di finanza, sito in Corso Mazzini.

Innanzi a me Fumarola Cav. Dott. Pietro, Segretario Capo dell'Intendenza, delegato ai contratti in forma pubblica amministrativa e senza l'assistenza dei testimoni, alla quale le parti di comune accordo espressamente rinunziano, si sono costituiti:

1^o) il Sig. Cav. Dott. Mensitieri Gennaro, quale intendente reggente di finanza di Campobasso, rappresentante del Demanio dello Stato, all'uopo autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato, con nota del 20 gennaio 1938-XVI, n. 50258, Divisione I;

2^o) il Sig. Avv. Giacinto Carnevale, podestà del comune di Campobasso;

3^o) il Sig. Cav. Costabile Guido fu Leonardo, direttore della succursale del Banco di Napoli di Campobasso ed il Sig. Dott. Marco Balbi fu Antonio, capo ufficio della succursale predetta, in legale rappresentanza del Banco di Napoli, tutti a me personalmente noti e domiciliati in Campobasso.

SI PREMETTE:

1^o) che con contratto in data 12 febbraio 1939-XVII, approvato con legge 15 maggio 1939-XVII, n. 754, lo Stato, nel rendersi acquirente del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà del comune, si accollò il pagamento dei residui importi di due mutui contratti dallo stesso comune di Campobasso col Banco di Napoli, giusta i rogiti Rungi del 14 ottobre 1930, registrato a Baranello il 1^o novembre successivo al n. 238, Fol. 169, Vol. 61, Mod. I, e Vitullo del 24 novembre 1934, registrato a Campobasso il 22 dicembre successivo al n. 632, Fol. 143, Vol. 182, Mod. I, e cioè delle residue somme di lire 2,094,468.05 e di lire 437,277.45 oltre agli interessi relativi;

2^o) che nel detto contratto di acquisto furono riportate le annualità di ammortamento, comprensive degli interessi, calcolati questi ultimi, come se i pagamenti avessero dovuto effettuarsi a rate bimestrali, conformemente, cioè, agli impegni assunti dal comune coi contratti ai cennati mutui relativi;

3^o) che, invece, dal complesso delle clausole inserite nel contratto 12 febbraio 1939 risultò l'obbligo dello Stato di pagare le anzidette rate residue annualmente;

4^o) che il Banco di Napoli ha chiesto il pagamento da parte dello Stato, delle quote di ammortamento di cui trattasi a rate bimestrali, come esplicitamente stabilito nei contratti di mutuo stipulati dal comune di Campobasso, negli obblighi del quale lo Stato medesimo subentrò per effetto dell'acquisto di cui sopra;

5^o) che l'Amministrazione statale ha riconosciuto il fondamento della richiesta del Banco di Napoli, con la conseguente necessità di precisare gli obblighi della prima verso il secondo;

Ritenuto che lo schema del presente atto è stato, in data 23 settembre 1941-XIX, riconosciuto regolare per la parte legale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

Fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula, col presente atto aggiuntivo, quanto segue:

ART. 1.

La narrativa di cui innanzi forma parte integrante del presente atto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Lo Stato si obbliga di pagare le annualità riportate nel contratto principale 12 febbraio 1939-XVII, in rate bimestrali, con scadenza al giorno 22 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, a partire dall'anno 1942.

L'annualità del corrente anno 1941 sarà corrisposta entro il 31 dicembre prossimo venturo, in conformità di quanto praticato per le precedenti annualità.

ART. 3.

Per quant'altro restano confermate le pattuizioni del ripetuto contratto principale del 12 febbraio 1939-XVII.

ART. 4.

La presente convenzione, mentre sarà impegnativa per il Banco di Napoli subito dopo sottoscritta da tutte le parti come innanzi costituite, diventerà impegnativa ed esecutoria per lo Stato dopo l'approvazione a norma delle leggi in vigore.

ART. 5.

Il presente contratto va redatto in carta libera e registrato in esenzione di tassa come quello principale del 12 febbraio 1939-XVII.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di nostra fiducia, si contiene in quattro pagine di fogli di carta libera e, dopo letto ad alta ed intellegibile voce in presenza delle su costituite parti, viene di seguito dalle stesse sottoscritto assieme a noi segretario capo rogante.

GENNARO MENSITIERI, *intendente reggente*

GUIDO COSTABILE, *direttore del Banco di Napoli*

MARCO BALBI, *capo ufficio Banco di Napoli*

GIACINTO CARNEVALE, *podestà*

PIETRO FUMAROLA, *segretario capo rogante.*

Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1821)

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'Am-

ministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'articolo 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante of-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ferte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'Amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modificazioni da apportare, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Stralcio dai contratti tra l'Ente Nazionale Industrie Turistiche e la ditta Federici e Iglori del fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma e acquisto del fabbricato stesso da parte dello Stato. (1822)

ART. 1.

Il fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma, che prospetta sulla via Nomentana, viene scorporato perchè convenzionalmente considerato eccedente per la somma dei volumi complessivi riscontrati in più negli altri fabbricati costruiti nel lotto contrassegnato con la deno-

minazione di via Imperiale A ad uso alberghi di massa sulla via Nomentana e sulla via Imperiale, in base alle convenzioni per Notario Sabelli addì 22 febbraio 1939-XVII e 2 febbraio 1940-XVIII tra l'Ente Nazionale Industrie Turistiche e la Ditta Federici-Iglori.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad acquistare, per conto del patrimonio dello Stato, il fabbricato di cui all'articolo 1 della presente legge, compresa la relativa area, al prezzo di lire 14,500,000 e ad approvare il relativo contratto.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del proprio Ministero per il corrente esercizio finanziario, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1823)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e per gli scambi e le valute, per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei municipi di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di finanza, del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati, per l'esercizio finanziario 1941-42, per fronteggiare le occorrenze di cui appresso:

Ministero delle finanze:

lire 5,050,000 per l'acquisto e l'adattamento di uno stabile in Venezia da adibire a sede del locale ufficio tecnico erariale;
lire 4,550,000 per spese varie relative al funzionamento del Governo della Dalmazia;
lire 2,000,000 per operazioni di rilevazioni statistiche e per la formazione dei catasti agrario e forestale nella provincia di Lubiana, nel nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume e nella Dalmazia.

Ministero degli affari esteri:

lire 4,056,000 per diritti doganali sul grano importato in Albania per conto del Regio Governo.

Ministero dell'interno:

lire 5,000,000 per contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana.
lire 1.122.000 per l'acquisto di uno stabile da destinare all'accasermamento del Battaglione mobile di polizia di Firenze;

Ministero della cultura popolare:

lire 540,000 per l'aumento del contributo a favore del Centro sperimentale di cinematografia.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 4,000,000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle finanze, in ragione di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, per la sistemazione e l'ampliamento del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi per fronteggiare le occorrenze sottosegnate:

lire 37,500,000 per l'ampliamento del palazzo sede del Ministero dell'aeronautica;
lire 2,916,812 per l'esecuzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia), in aggiunta alle somme già autorizzate per tali opere ed in relazione ad ulteriore versamento da parte delle ditte petroliere a titolo di concorso nelle spese per le opere stesse;
lire 2,000,000 per i lavori di sopraelevazione del palazzo sede del Ministero delle finanze;
lire 1,000,000 per l'adattamento di uno stabile demaniale alla Circonvallazione Appia in Roma da destinare a caserma per gli agenti di pubblica sicurezza ciclisti e motociclisti;
lire 300.000 per l'adattamento dello stabile in Firenze da adibire a Caserma di quel Battaglione mobile di polizia;
lire 216,000 per l'adattamento di uno stabile demaniale in Trieste da adibire a sede di quell'Ispettorato compartimentale delle dogane.

ART. 7.

È aumentata di lire 10,000,000 la spesa autorizzata con l'articolo 3, primo comma, della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti.

È inoltre aumentata di ulteriori lire 6,368,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge citata per provvedere al completamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

ART. 8.

È stabilito in lire 37,500,000 il contributo straordinario da corrispondere al Comune di Palermo nell'esercizio finanziario 1941-42, ai termini dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, rimanendo in corrispondenza ridotto a lire 12,500,000 lo stanziamento relativo al contributo medesimo per l'esercizio 1942-43.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale in ragione di lire 5,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, per l'esecuzione di opere intese ad assicurare la conservazione del patrimonio monumentale nazionale.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 gli annui contributi dello Stato a favore dei sottosegnati Enti culturali sono stabiliti nelle misure seguenti:

Giunta Centrale per gli studi storici, lire 590,000;

Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, lire 250,000;

Regio istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, lire 150,000;

Regio istituto italiano per il medioevo e scuola annessa, lire 200,000;

Regio istituto italiano per la storia moderna e contemporanea e scuola annessa, lire 200,000;

È assegnato inoltre al Regio istituto italiano di numismatica un contributo statale annuo di lire 150,000, a partire dall'esercizio medesimo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione dalla spesa del Ministero dell'educazione nazionale le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 11.

Il contributo da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti

di Roma, ai termini dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, per i maggiori oneri dipendenti dai miglioramenti economici al personale è stabilito, per l'esercizio finanziario 1941-42, in lire 6,000,000.

ART. 12.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare, fino alla concorrenza di lire 1,000,000, all'aumento del capitale della Società Anonima Commercio Adriatico (S. A. C. A.).

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 13.

In corrispondenza dell'introito di lire 10,000,000 derivante dalla restituzione effettuata dalla Società Coloniale Italiana di parte del proprio capitale azionario in seguito alla riduzione di esso, lo Stato è autorizzato ad assumere una partecipazione, fino alla concorrenza dell'indicato importo, al capitale della Società Anonima Commerciale Italiana Mediterraneo.

ART. 14.

Le aperture di credito da emettersi dal Ministero dell'educazione nazionale a favore dei Regi Provveditori agli studi per il pagamento delle retribuzioni agli incaricati di lavoro, per gli eventuali contributi e sussidi per il rinnovo e la manutenzione degli impianti, per l'acquisto di materie prime necessarie allo svolgimento delle esercitazioni di lavoro nelle scuole del lavoro, nelle scuole medie, nelle professionali e tecniche a tipo commerciale, nelle scuole dell'ordine superiore — eccezione fatta per gli istituti professionali — possono essere disposte fino al limite di lire 500,000.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 89. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	908,000,000 —
Capitolo n. 90. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	60,000,000 —
Capitolo n. 139. — Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo, ecc.	»	263,032 —
Capitolo n. 140. — Rimborso da aziende autonome delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	4,250,000 —
Capitolo n. 146. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordi- narie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno .	»	50,000 —
Capitolo n. 153. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordi- narie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle corpora- zioni	»	500,000 —
Capitolo n. 239-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Rimborso da Amministra- zioni autonome dello Stato delle somme pagate dal Governo italiano a quello germanico per indennità di buona uscita, pensioni ed in- dennità <i>una tantum</i> , liquidate a favore di ex dipendenti alto- atesini delle Amministrazioni medesime che hanno optato per la cittadinanza germanica (legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024, che approva la convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII)	»	3,837,000 —
Capitolo n. 247. — Somma da versare dal Ministero delle finanze — Ser- vizi del lotto — Gestore della lotteria, ecc. ippica di Merano, ecc. .	»	177,480 —
Capitolo n. 369. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spe- dalità, ecc.	»	8,000,000 —
Capitolo n. 378. — Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ecc.	»	187,963.80
Capitolo n. 378-bis (<i>di nuova istituzione — sotto la nuova rubrica « Realizzi di partecipazioni azionarie »</i>). — Somma dovuta dalla Società Co- loniale Italiana in seguito alla riduzione del proprio capitale azio- nario	»	10,000,000 —
Capitolo n. 387. — Somma da versarsi dal Fondo per il credito ai di- pendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione, ecc.	»	139,720 —
		995,405,195.80
Totale degli aumenti . . .	L.	995,405,195.80

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	14,892,000 —
		14,892,000 —

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione	L.	200,000,000 —
Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	25,000 —
Capitolo n. 51. — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 63-bis. — Spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	80,000 —
Capitolo n. 76. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. (Commissariato per la pesca)	»	50,000 —
Capitolo n. 87. — Spese per il funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 88. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra	»	2,500 —
Capitolo n. 93. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	6,000,000 —
Capitolo n. 95. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	200,000 —
Capitolo n. 97. — Spese per le opere assistenziali (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	300,000 —
Capitolo n. 99. — Spese per l'Ufficio storico, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	100,000 —
Capitolo n. 100. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	250,000 —
Capitolo n. 101. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	800,000 —
Capitolo n. 102. — Fitto, manutenzione, ecc. di locali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	100,000 —
Capitolo n. 106. — Trasporti vari di cose e di quadrupedi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	90,000 —
Capitolo n. 141. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	20,000 —
Capitolo n. 151. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 153. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	500,000 —
Capitolo n. 156. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1,100,000 —
Capitolo n. 158. — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 159. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 160. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	5,000,000 —
<i>Da riportare</i>	L.	216,332,500 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 216,332,500 —
Capitolo n. 162. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	131,720 —
Capitolo n. 166. — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 169. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 171. — Spese casuali	»	150,000 —
Capitolo n. 184. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 185. — Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	»	175,000 —
Capitolo n. 194. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 196. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma.	»	210,000 —
Capitolo n. 198 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali	»	400,000 —
Capitolo n. 207. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 227. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza.	»	500,000 —
Capitolo n. 234. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Catasto).	»	400,000 —
Capitolo n. 240. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 245. — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 252. — Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 299. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 305. — Indennità di missione, ecc. (Imposte dirette)	»	500,000 —
Capitolo n. 321. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane)	»	60,000 —
Capitolo n. 359. — Spese per la beneficenza romana	»	17,800,000 —
Capitolo n. 411-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somme dovute dal Governo italiano a quello germanico per indennità di buonuscita, pensioni ed indennità <i>una tantum</i> liquidate agli ex dipendenti statali alto-atesini che hanno optato per la cittadinanza germanica (legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024, che approva la convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII)	»	5,087,000 —
Capitolo n. 412-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributo a favore del Centro Alpino Italiano (C. A. I.)	»	100,000 —
Capitolo n. 423-bis (<i>di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi »</i>). — Personale — Stipendi e altri assegni di carattere continuativo	»	300,000 —
Capitolo n. 423-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità e rimborso di spese per missioni	»	50,000 —
Capitolo n. 423-iv (<i>di nuova istituzione</i>). — Sussidi al personale	»	10,000 —
Capitolo n. 423-v (<i>di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	150,000 —
Capitolo n. 423-vi (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'esercizio di mezzi di locomozione	»	60,000 —
Capitolo n. 423-vii (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'impianto ed il funzionamento del Comitato (Regio decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3)	»	200,000 —
	<i>Da riportare . . .</i>	L. 251,086,220 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 251,086,220 —
Capitolo n. 431-ter. — Indennità e rimborso di spese per missioni (Governo della Dalmazia)	»	400,000 —
Capitolo n. 431-v. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Governo della Dalmazia	»	500,000 —
Capitolo n. 431-vi. — Assegni ai Commissari distrettuali e comunali	»	300,000 —
Capitolo n. 431-ix. — Spese riservate	»	100,000 —
Capitolo n. 431-x. — Spese varie relative al funzionamento della sede di Governo e dei dipendenti uffici	»	600,000 —
Capitolo n. 431-xi (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per l'adattamento della sede del Governo e degli uffici da esso direttamente dipendenti	»	800,000 —
Capitolo n. 431-xx (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da erogare per le attività teatrali e musicali nel territorio della Dalmazia	»	1,200,000 —
Capitolo n. 431-xxi (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche della Dalmazia (articolo 13 del Regio decreto 7 novembre 1941-XX, n. 1303)	»	650,000 —
Capitolo n. 441. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 446-bis. — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, ecc.	»	40,000,000 —
Capitolo n. 474-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto e l'adattamento di un fabbricato in Venezia da adibire a sede di quell'Ufficio tecnico erariale	»	5,050,000 —
Capitolo n. 495. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli, in ammortamento dell'anticipazione di lire 29,000,000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo, ecc.	»	387,587.05
Capitolo n. 503. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2,531,745.50 relativa ai mutui concessi al Comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, ecc.	»	2,970.57
Capitolo n. 509-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da anticipare per spese di liti nell'interesse della gestione di beni di pertinenza di sudditi nemici sottoposti a sequestro, ai sensi dell'articolo 303 del Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415	»	30,000 —
Capitolo n. 510-xi (<i>di nuova istituzione</i>). — Partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società commerciale italiana Mediterraneo	»	10,000,000 —
Capitolo n. 517. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori, ecc.	»	8,000,000 —
Capitolo n. 564 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Assegnazione straordinaria per rilevazioni statistiche nella provincia di Lubiana, ecc. e nella Dalmazia	»	1,000,000 —
Capitolo n. 565 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Assegnazione straordinaria per la rilevazione dei catasti agrario e forestale nella provincia di Lubiana, ecc. e nella Dalmazia	»	1,000,000 —
Capitolo n. 617 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale del Catasto, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 666 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	500,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 324,161,777.62

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 94. — Diarie giornaliere agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	L.	500,000 —
Capitolo n. 96. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	300,000 —
Capitolo n. 377. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., per il completamento, ecc. dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo, ecc.	»	387,587.86
Capitolo n. 474. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli sulle rate di estinzione della residua somma, ecc. relativa ai mutui concessi al Comune di Campobasso, ecc.	»	2,970.57
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>1,190,558.43</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 643 (*aggiunto*). — Spese inerenti alla fabbricazione di buoni di cassa ed alla stampigliatura dalla valuta estera per le zone occupate in dipendenza dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione al personale, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc.	»	162,000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	15,000 —
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	80,000 —
Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc.	»	2,000,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>2,447,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 27. — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . .	L.	<u>40,000 —</u>
--	----	-----------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Tipografia riservata	L.	40,000 —
Capitolo n. 13. — Premi di operosità agli impiegati, ecc. ad estranei per il servizio di cifra, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	»	1,000,000 —
<i>Da riportare</i> . . .	L.	<u>1,290,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 1,290,000 —
Capitolo n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 32. — Congressi conferenze, esposizioni, ecc.	»	865,700 —
Capitolo n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Manuten- tenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 52. — Competenze al personale, ecc. per i lettori all'estero.	»	6,200,000 —
Capitolo n. 55. — Istituti di cultura italiana all'estero	»	2,000,000 —
Capitolo n. 56. — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane al- l'estero, ecc.	»	1,800,000 —
Capitolo n. 58. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . .	»	2,000,000 —
Capitolo n. 60. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	»	60,000 —
Capitolo n. 63. — Retribuzioni, assegni e indennità al personale non di ruolo in servizio in Albania	»	3,800,000 —
Capitolo n. 63-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità giornaliera al personale civile di ruolo in servizio permanente in Albania (articolo 1 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 939).	»	1,000,000 —
Capitolo n. 63-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità per spese di rap- presentanza al Luogotenente generale ed ai funzionari preposti ai servizi della Regia luogotenenza generale in Albania (articolo 2 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 939)	»	1,500,000 —
Capitolo n. 71. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Al- bania)	»	150,000 —
Capitolo n. 83. — Spese per i servizi della stampa, della propaganda, ecc. (Albania)	»	1,500,000 —
Capitolo n. 153. — (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Somma da ero- gare per diritti doganali sul grano e granturco importati in Albania, ecc.	»	4,056,000 —
	Totale degli aumenti	L. <u>26,821,700 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 81. — Contributi e spese per missioni, ricerche e studi di carattere minerario, ecc. (Albania)	L.	<u>250,000 —</u>
---	----	------------------

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	L.	25,000 —
Capitolo n. 10. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni. .	»	35,000 —
Capitolo n. 22. — Museo dell'Africa italiana — Manutenzione del palazzo sede del Museo, ecc.	»	263,032 —
Capitolo n. 55 (<i>aggiunto in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	280 —
	Totale degli aumenti	L. <u>323,312 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nell'Africa italiana, ecc. .	L.	<u>60,280 —</u>
--	----	-----------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	L.	30,000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	650,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi.	»	630,000 —
Capitolo n. 7. — Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 9. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 20. — Premi di operosità e di rendimento al personale dei Regi provveditorati agli studi	»	350,000 —
Capitolo n. 50-bis. — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc.	»	91,000 —
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	1,235,000 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc.	»	6,400,000 —
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	3,950,000 —
Capitolo n. 129. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 131. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 147. — Arte contemporanea — Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento, ecc.	»	470,000 —
Capitolo n. 148. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	80,000 —
Capitolo n. 156. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	220,000 —
Capitolo n. 163. — Soprintendenze alle antichità, ecc. — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554.	»	244,017 —
Capitolo n. 165. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 174. — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc.	»	510,000 —
Capitolo n. 175. — Retribuzioni, ecc., ai docenti di cultura militare e retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericultura, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 194-bis. — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo dalle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc.	»	25,025,456 —
Capitolo n. 199-quater (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell'esame delle domande degli aspiranti al conseguimento della dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione di insegnante di materie musicali e di orchestrale (legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 475)	»	50,000 —
Capitolo n. 205 (aggiunto, in conto competenza). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc., degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	193,145 —
Capitolo n. 224 (aggiunto, in conto competenza). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato	»	373,515 —
Totale degli aumenti		L. 43,302,133 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 8. — Indennità di trasferimento	L.	80,000 —
Capitolo n. 22. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	»	80,000 —
Capitolo n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	»	45,000 —
Capitolo n. 46. — Fondo destinato alle spese, ecc., delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577	»	580,000 —
Capitolo n. 49. — Spese per i servizi amministrativi, ecc. (Scuole rurali)	»	100,000 —
Capitolo n. 55. — Premi ai presidi ed agli insegnanti incaricati della direzione, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 58. — Spese di ufficio e di cancelleria (Scuola media) . .	»	30,000 —
Capitolo n. 59. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. (Scuola media)	»	60,000 —
Capitolo n. 61. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	5,000 —
Capitolo n. 73. — Sussidi, contributi ed assegni fissi a Istituti di istruzione classica, ecc.	»	80,000 —
Capitolo n. 74. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 101. — Regi istituti tecnici nautici - Contributi e sussidi, ecc.	»	75,000 —
Capitolo n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 120. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc.	»	56,000 —
Capitolo n. 123. — Spese per lo scambio dei professori di Università, ecc.	»	44,000 —
Capitolo n. 126. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 128. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 142. — Accademie di belle arti, ecc., fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 145. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento, ecc., di Istituti d'arte, ecc.	»	88,000 —
Capitolo n. 158. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	50,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 1,798,000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 178-bis. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi per rinnovo e manutenzione annua degli impianti, acquisto di materie prime ed altre spese di funzionamento delle esercitazioni medesime - Contributi per i corsi di addestramento al lavoro per insegnanti e per accertamenti e studi, sul lavoro nelle scuole (legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 183).

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	1,240,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. .	»	250,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità, ecc. al personale subalterno addetto alle segreterie dalle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	20,000 —
<i>Da riportare</i>		L. 1,510,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 1,510,000 —
Capitolo n. 9. — Fitti e canoni	»	370,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	175,000 —
Capitolo n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative	»	80,000 —
Capitolo n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	16,000 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	77,223,580 —
Capitolo n. 73. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 75. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 105-XII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per la pubblicazione nazionale dei carteggi del Conte di Cavour	»	15,000 —
Capitolo n. 105-XIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana	»	5,000,000 —
Capitolo n. 111. — Spese per l'acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia, ecc.	»	1,122,090 —
	Totale	L. 91,511,580 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	L.	85,000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	330,000 —
Capitolo n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	7,000,000 —
Capitolo n. 40. — Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 57. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 63. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 69. — Compensi al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 77. — Opere speciali in Roma	»	43,000 —
	Totale degli aumenti	L. 8,888,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	L.	50,000 —
Capitolo n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 27. — Spese inerenti alla formazione, ecc. dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 59. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc. nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali	»	668,300 —
	Totale delle diminuzioni	L. 1,818,300 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc.	L.	15,000 —
Capitolo n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 36. — Stipendi, paghe ed indennità, ecc. (Milizia portuaria).	»	900,000 —
Capitolo n. 47. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 49. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 53. — Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione . .	»	50,000 —
Capitolo n. 77. — Stipendi, ecc. ad ufficiali della Regia marina, ecc. addetti all'Amministrazione della marina mercantile	»	80,000 —
Capitolo n. 88. — Indennità di trasferta al personale, ecc., incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato, ecc. . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 92. — Personale non di ruolo — Retribuzioni, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 93. — Personale non di ruolo — Indennità di trasferta, ecc. (Ferrovie, tramvie, ecc.)	»	40,000 —
Capitolo n. 104. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	»	90,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>2,505,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 74. — Sovvenzioni alle ferrovie extra-urbane a trazione meccanica, ecc.	L.	120,000 —
Capitolo n. 99. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differite, ecc.	»	380,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>500,000 —</u>

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Capitolo n. 7. — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	L.	150,000 —
Capitolo n. 10. — Spese casuali	»	70,000 —
Capitolo n. 46. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 68-bis (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione di una « Acropoli Alpina » sul Doss di Trento (legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1497 — Prima delle tre annualità).	»	4,000,000 —
Totale	L.	<u>5,220,000 —</u>

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 80-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30,000,000, assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (articolo 2 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731) (terza delle cinque rate)	L.	3,000,000 —
---	----	-------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc.	L.	<u>3,000,000 —</u>
---	----	--------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	450,000 —
Capitolo n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1,600,000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	375,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 7. — Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali	»	50,000 —
Capitolo n. 8. — Manutenzione di locali, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	40,000 —
Capitolo n. 15. — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 16. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi	»	100,000 —
Capitolo n. 20. — Contributi ad Enti, ecc. che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	»	150,000 —
Capitolo n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 40. — Contributo per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 42. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.	»	566,302 —
Capitolo n. 44. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.	»	45,885 —
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	139,061 —
Capitolo n. 118. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (Foreste).	»	60,000 —
Capitolo n. 140. — (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese dipendenti dalla gestione di stralcio delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.	»	165,702 —
		7,261,950 —
Totale degli aumenti	L.	7,261,950 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 23. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 39. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 63. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	1,110,000 —
Capitolo n. 81. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	185,000 —
Capitolo n. 92. — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, ecc. per l'acquisto di terreni nelle Venezie, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 94. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 95. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, ecc.	»	10,000 —
		1,390,000 —
Da riportare	L.	1,390,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L.	1,390,000 —
Capitolo n. 99. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte, ecc. nell'interesse dell'agricoltura, ecc.		»	10,000 —
Capitolo n. 125. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.		»	275,000 —
Capitolo n. 129-bis. — Somme da erogare a carico dei fondi realizzati, ecc. per spese relative ad opere di bonifica, ecc.		»	450,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>2,125,000 —</u>

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 27-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ispettorato per le miniere della Dalmazia	L.	35,000 —	
Capitolo n. 27-ter (di nuova istituzione). — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941-XX, n. 1324	»	200,000 —	
Capitolo n. 41. — Spese di ufficio, ecc. per il servizio metrico . . .	»	50,000 —	
Capitolo n. 75 (aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	31,450 —	
	Totale . . .	L.	<u>316,450 —</u>

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 11. — Spese casuali	L.	30,000 —	
Capitolo n. 12. — Spese riservate	»	1,500,000 —	
Capitolo n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	80,000 —	
Capitolo n. 34. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	20,000,000 —	
Capitolo n. 35 (modificata la denominazione). — Premi speciali ai produttori di filmi nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dall'articolo 3 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131	»	1,500,000 —	
Capitolo n. 47-bis. — Contributo a favore del Centro sperimentale di cinematografia	»	540,000 —	
Capitolo n. 53. — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, ecc.	»	187,963.80	
Capitolo n. 57 (aggiunto, in conto competenza). — Somme da erogare a saldo di liquidazioni relative ad esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42 per premi ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	8,000,000 —	
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>31,837,963.80</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione e la televisione . . .	L.	<u>1,500,000 —</u>
---	----	--------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Spese di rappresentanza	L.	20,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. »	»	500,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc. »	»	10,000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali »	»	70,000 —
Capitolo n. 15. — Spese di manutenzione dei locali del Ministero . . »	»	20,000 —
Capitolo n. 36. — Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero. »	»	30,000 —
		<hr/>
	Totale L.	650,000 —
		<hr/> <hr/>

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	L.	155,300 —
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc. nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali	L.	155,300 —
		<hr/> <hr/>

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	227,000,000 —
Capitolo n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. »	»	64,500,000 —
Capitolo n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili »	»	15,000,000 —
Capitolo n. 9. — Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, ecc. »	»	800,000 —
		<hr/>
	Totale L.	307,300,000 —
		<hr/> <hr/>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Indennità di missione, di tramutamento, ecc.	L.	150,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, impiegati e salariati, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 10 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per assistenza medica, per medicinali e per visite medico-collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale addetto agli opifici e stabilimenti del monopolio — Spese per il trasporto degli impianti e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	»	250,000 —
Capitolo n. 13. — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 17. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 24. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	15,800,000 —
Capitolo n. 25. — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	»	190,000,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Tabacchi)	»	31,000,000 —
Capitolo n. 28. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	12,500,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	»	200,000 —
Capitolo n. 32. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 34. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Sali)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 35. — Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	»	27,000,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	»	1,000,000 —
Capitolo n. 37. — Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 46. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	5,400,000 —
Capitolo n. 55-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»	2,000,000 —
Capitolo n. 56 (<i>modificata la denominazione</i>). — Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474; art. 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342 e legge 17 agosto 1941-XIX, n. 957).	»	25,452,000 —
Capitolo n. 62 (<i>aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione</i>). — Spese per la difesa antiaerea e per riparazioni di danni di guerra	»	1,500,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>322,192,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 57. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc.	L.	<u>14,892,000 —</u>
---	----	---------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	L.	20,000 —
---	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. L.		20,000 —
---	--	----------

3. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 5. — Entrate eventuali diverse	L.	299,910 —
Articolo n. 11. — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale	»	18,000 —
Totale	L.	317,910 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 2. — Quota a carico dell'Istituto agronomico nella spesa per assicurazioni al personale, ecc.	L.	3,500 —
Articolo n. 10. — Contributo a pareggio dei bilanci:		
a) della Sezione agraria di istituto tecnico superiore L. 18,000	»	18,000 —
Articolo n. 13-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni relativi agli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	600 —
Articolo n. 18. — Gestione speciale della Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale	»	18,000 —
Articolo n. 19 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per il trasferimento dell'istituto nella nuova sede, ecc.	L.	299,910 —
Totale degli aumenti	L.	340,010 —

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 8. — Spese per servizi vari:		
b) Servizio didattico: materiale didattico, ecc. L. 18,000		
	L.	18,000 —
Articolo n. 11. — Spese impreviste	»	4,100 —
Totale delle diminuzioni	L.	22,100 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo — Stipendi, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 6. — Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 33. — Rimborso all'Erario della spesa del personale del Ministero dell'interno, ecc.	»	50,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 100,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste.	L.	100,000 —
---	----	-----------

5. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate diverse.	L.	26,000 —
---	----	----------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 25. — Fondo a disposizione	L.	26,000 —
--	----	----------

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi.	L.	53,882,470 —
Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	419,872.85
Capitolo n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	6,000,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	10,000,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	15,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	1,300,000 —
Capitolo n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	60,000 —
Capitolo n. 25. — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	»	5,000,000 —
Totale . . .		L. 91,662,342.85

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	L.	7,300,000 —
Capitolo n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione, ecc.	»	4,065 —
Capitolo n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	»	1,800,000 —
Capitolo n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»	51,500,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	183,000 —
Capitolo n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 38. — Indennità eventuali ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 42. — Rimborso dovuti per lo scambio con l'estero e con l'Africa Orientale Italiana delle corrispondenze postali, ecc.	»	3,500,000 —
Capitolo n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	419,872.85
Capitolo n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	1,550,000 —
Capitolo n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	55,000 —
Capitolo n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 72. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 73. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	1,700,000 —
Capitolo n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	650,000 —
Capitolo n. 86. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, ecc.	»	700,000 —
Capitolo n. 88. — Spese casuali	»	25,000 —
Capitolo n. 100. — Spese di pubblicità, ecc.	»	135,405 —
Capitolo n. 109 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Protezione antiaerea — Acquisto di maschere antigas, ecc.	»	1,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	92,662,342.85

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 53. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	L.	1,000,000 —
---	----	-------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze. (1824)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 25,000,000 per la concessione al Regio Arcispedale Santa Maria Nuova, di Firenze, di un contributo straordinario nella spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo ospedale in Careggi.

Detto contributo sarà corrisposto, in base a norme da stabilirsi dal Ministro dell'interno

d'intesa con quello delle finanze, in ragione di una metà nell'esercizio 1941-42 e dell'altra metà nell'esercizio 1942-43.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

